



08340-21

In caso di...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

composta da

Renato Giuseppe Bricchetti - Presidente
Orlando Villoni - Relatore
Emilia Anna Giordano
Ercole Aprile
Riccardo Amoroso

N. sent. sez. 204
CC 28/01/2021
N. 20526/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) , n. (omissis)

avverso l'ordinanza n. 32/20 della Corte di appello di Brescia del 03/07/2020

letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte di appello di Brescia ha dichiarato
inammissibile la richiesta di revisione avanzata da (omissis) avente ad
oggetto la sentenza del Tribunale di Milano del 21 gennaio 2014, confermata

dalla Corte di appello di Milano con sentenza del 26 febbraio 2015 e divenuta irrevocabile il 10 novembre 2015, con cui l'istante è stato condannato alla pena di sette anni di reclusione ed € 3.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 81 cpv., 110, 643 cod. pen. in danno di (omissis)

A sostegno dell'istanza il condannato produceva prove documentali per dimostrare che il citato (omissis) non è un soggetto cognitivamente deteriorato o suggestionabile, tanto da avere effettuato un viaggio in treno di considerevole durata (partenza da Milano ed arrivo in Cina attraverso la linea transiberiana) e da condurre attualmente autovetture sportive con grande abilità.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, che con un primo motivo deduce assenza di motivazione quanto alla dedotta incompatibilità tra il tipo di malattia da cui risulta affetto il (omissis) (demenza vascolare ingravescente) e il conseguito rinnovo della patente di guida, titolo che abilita ad un'attività intrinsecamente pericolosa e normativamente consentita a soggetti psichicamente e fisicamente idonei; con un secondo motivo, lamenta illogicità della motivazione nella parte in cui gli si imputa la mancata allegazione di documentazione sanitaria riguardante il (omissis) di segno contrario a quella valutata nel giudizio di cognizione, senza tener conto dell'impossibilità oggettiva di reperirla e della preclusione normativa di procurarsi documentazione sanitaria relativa a terze persone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'ordinanza impugnata risulta, invero, affetta da profili di manifesta illogicità.

Non è, infatti, logicamente concepibile sostenere che la persona offesa del reato di circonvenzione d'incapaci (art. 643 cod. pen.) per cui l'istante ha riportato condanna definitiva possa ritenersi essere tuttora affetto da grave patologia di sindrome demenziale di tipo frontale di tipo degenerativo non reversibile:

a) quando sono state addotte prove che egli ha affrontato, sia pure con l'ausilio di un familiare, un'attività molto impegnativa anche per una persona in buono stato psico-fisico come il viaggio ferroviario sulla linea Transiberiana per la sua intera percorrenza;

b) quando è stato del pari comprovato che conduce attualmente automobili di tipo sportivo, verosimilmente sulla base di un valido titolo di guida conseguito previo superamento della prescritta visita psico-attitudinale, circostanza che la

Corte di appello omette semplicemente di valutare.

Appare, inoltre, corretta e pertinente l'allegazione difensiva circa gli esistenti e notori ostacoli normativi in tema di riservatezza che impediscono ad un privato cittadino di entrare in possesso di documentazione sanitaria riguardante terze persone, questione che la Corte territoriale omette del tutto di considerare.

Con decisione formalistica e palesemente illogica, i giudici di appello hanno in definitiva ritenuto che le prove addotte dall'istante riguardanti un pressoché completo ristabilimento delle condizioni psico-fisiche del soggetto passivo del reato di cui all'art. 643 cod. pen. risultino compatibili con l'affermata irreversibilità della grave patologia degenerativa da cui era stato ritenuto affetto dai giudici di cognizione, esprimendo un giudizio di inammissibilità dell'istanza di revisione che per natura e rilevanza dei fatti allegati ai sensi dell'art. 631 cod. proc. pen., avrebbe imposto il passaggio ad una fase ulteriore della procedura (art. 636 e segg. cod. proc. pen.).

Conclusivamente sembra evidente come i nuovi fatti allegati dal condannato istante, ove risultassero confermati, potrebbero incidere sul giudizio di infermità o deficienza psichica della persona offesa all'epoca delle condotte contestate, circostanza invero decisiva e astrattamente suscettibile, unitamente alle risultanze probatorie di diversa natura, di ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato.


2. Per le ragioni esposte s'impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata ed il rinvio ex art. 634, comma 2, cod. proc. pen. alla Corte di appello di Venezia per la celebrazione del giudizio di revisione.

P. Q. M.

annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, ai sensi dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen., per il giudizio di revisione alla Corte d'appello di Venezia

Così deciso, 28 gennaio 2021

Il consigliere estensore
Orlando Villoni



Il Presidente

Renato Giuseppe Bricchetti

